



Corso abilitante per

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE E DELL'IMPRESA

LA LIQUIDAZIONE E L'ESDEBITAZIONE

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: SU DOMANDA O PER CONVERSIONE

La procedura di liquidazione disciplinata dagli artt. 14 *ter* / *duodecies* può essere attivata **su richiesta dal debitore** con apposita domanda ovvero **a seguito della conversione** della procedura di composizione della crisi.

La conversione della procedura di composizione della crisi (accordo o piano del consumatore) in liquidazione potrà conseguire, su istanza del debitore o dei creditori, in tutti i casi in cui è prevista la declaratoria di risoluzione, annullamento, revoca cessazione degli effetti dell'accordo o del piano del consumatore.

LE FASI DELLA LIQUIDAZIONE

La liquidazione del patrimonio del debitore si articola in tre macro fasi:

- 1) **apertura** della procedura;
- 2) **accertamento del passivo**;
- 3) **liquidazione dell'attivo**.

FASE DELLA APERTURA DELLA PROCEDURA

La liquidazione può essere **chiesta dal debitore con apposita domanda ex art. 14 ter** e in assenza di procedure di accordo o piano del consumatore ovvero può esser chiesta dal debitore e/o dai creditori ex art. 14 quater **con istanza di conversione delle procedure di accordo o di piano del consumatore.**

La domanda di liquidazione deve essere corredata di tutti gli atti ed i documenti richiesti per il deposito della domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti (cfr art. 9, co. 2 e 3) nonché dall'inventario di tutti i beni del debitore e infine di una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi del tutto assimilabile a quella prevista per la proposta del piano del consumatore.

EFFETTI DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA

Dalla data del deposito della domanda di apertura della liquidazione e sino alla chiusura di essa **sono sospesi i termini di decorrenza degli interessi legali o convenzionali** ad eccezione di quelli afferenti i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Entro tre giorni dal deposito l'organismo di composizione della crisi deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali anche presso gli enti locali.

IL DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

Il Giudice, accertata la ricorrenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi, e, in particolare, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, emette **decreto di apertura della liquidazione contenente contestuale nomina del liquidatore**, ove già non nominato, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F..

Con l'emanazione del decreto di apertura della liquidazione non possono essere iniziate o proseguite iniziative esecutive, cautelari né possono maturare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

IL LIQUIDATORE

Il Liquidatore viene definito dalla normativa come un **amministratore dei beni** (art. 14 nonies) che esercita ogni azione volta a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare.

Il Liquidatore non è un curatore fallimentare né un custode giudiziario.

Il Liquidatore non è un rappresentante legale generale del debitore in liquidazione né dispone di poteri assimilabili a quelli di un rappresentante generale.

È opportuno che il professionista a ciò incaricato si attenga scrupolosamente ai poteri espressamente ed inequivocabilmente previsti dalle norme senza attingere ad analogie o estensioni di altri istituti.

L'ATTIVITÀ DEL LIQUIDATORE

Gli art. 14 *sexies / decies* descrivono analiticamente l'attività del liquidatore consistente:

- 1) nella **redazione dell'inventario**, previa verifica dell'attendibilità della documentazione esibita dal debitore, nella **comunicazione ai creditori della esistenza della procedura** e delle modalità per prendervi parte mediante presentazione di apposita domanda/ricorso;

- 2) nella formazione del passivo e nella sua approvazione, in assenza di contestazioni da parte dei creditori; in caso di persistenti contestazioni, la risoluzione di esse dovrà essere rimessa al Giudice delegato;

- 3) entro 30 gg dall'inventario il liquidatore elabora un programma di liquidazione che garantisca la ragionevole durata della procedura.

LA LIQUIDAZIONE

Lo stato passivo, salvo contestazioni, al pari del programma di liquidazione non devono essere approvati dal comitato dei creditori o vagliati dal Giudice; il liquidatore esercita una funzione di elevato interesse generale con un certo grado di autonomia al quale corrisponde un pari livello di responsabilità.

La esecuzione del programma di liquidazione è di diretta competenza del liquidatore che avrà cura di garantirne adeguata pubblicità: egli potrà cedere i crediti il cui incasso in via previsionale eccede i quattro anni dalla domanda di liquidazione, potrà avvalersi di esperti ai fini di una più attendibile stima dei beni da liquidare e prima di concludere il trasferimento dei beni dovrà informarne il debitore, i creditori ed il Giudice.

Il Giudice, ove ravvisi gravi e giustificati motivi, può sospendere la liquidazione.

- > É necessario il rispetto dei principi inderogabili in materia di vendite (stima, pubblicità, gara competitiva).
- > É possibile il subentro del Liquidatore nelle procedure esecutive in corso.
- > É, infine, possibile l'integrazione dell'inventario e del programma di liquidazione in caso di attività sopravvenute nei 4 anni successivi al deposito della domanda.

- > La durata della procedura è fissata dalla Legge in **quattro anni**.

ESDEBITAZIONE

L'esdebitazione è la liberazione del debitore **persona fisica** dai debiti residui nei confronti dei **creditori concorsuali** non soddisfatti all'esito della procedura di liquidazione del patrimonio.

Nel caso della liquidazione su domanda o per conversione, l'esdebitazione deve essere richiesta con apposita domanda entro un anno dalla chiusura della liquidazione.

ESDEBITAZIONE: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Può essere ammesso il **debitore persona fisica** che:

- 1) **abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura**, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

- 2) **non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare** lo svolgimento della procedura;
- 3) non abbia beneficiato della procedura di esdebitazione negli **otto anni** precedenti la domanda;
- 4) **non sia stato condannato per uno dei reati previsti dall'art. 16;**

- 5) **abbia svolto nei quattro anni della liquidazione un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato** o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- 6) **Siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.**

ESDEBITAZIONE: CASI DI ESCLUSIONE TORNA LA “MERITEVOLEZZA”

La esdebitazione è esclusa:

- 1) quando **il sovraindebitamento** del debitore **è imputabile** ad un ricorso al credito **colposo** e **sproporzionato** rispetto alle sue capacità patrimoniali;

- 2) quando il debitore ha posto in essere nei cinque anni antecedenti l'apertura della liquidazione atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

ESDEBITAZIONE: CASI DI NON OPERATIVITÀ

La esdebitazione non opera:

- 1) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- 2) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

3) per i **debiti fiscali** che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di accordo o piano, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

DECRETO DI ESDEBITAZIONE

Il Giudice, verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità e **sentiti i creditori non integralmente soddisfatti, con decreto dichiara inesigibili nei confronti del debitore beneficiario i relativi crediti.**

Il decreto di esdebitazione è reclamabile su ricorso dei creditori non soddisfatti (art. 737 ss c.p.c.), mentre è revocabile in ogni momento se risulta:

- 1) che è stato concesso pur avendo il debitore compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti l'apertura della liquidazione;

2) che con dolo o colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratto o dissimulato una parte rilevante dell'attivo, ovvero simulate attività inesistenti.